



GIUNTA REGIONALE

**DPH DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO**

**DPH003 SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**

UFFICIO AGENZIA DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO

**CRITERI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER**

**L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI EDIFICI ADIBITI A LUOGHI DI CULTO**

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

1. Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, la Regione favorisce, attraverso l'erogazione di contributi, l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli edifici adibiti a luoghi di culto.
2. Il presente atto stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma precedente.

**Art 2**

**Stanziamento**

1. La copertura finanziaria necessaria all'attuazione della procedura di cui al presente atto è assicurata dallo stanziamento del capitolo 61632/1 denominato *"Contributo per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli edifici adibiti a luoghi di culto ricadenti nei crateri sismici del territorio regionale"*.

**Art. 3**

**Destinatari del contributo**

1. Destinatari del contributo sono gli edifici adibiti a luoghi di culto che presentano tutti i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 40/2019 e precisamente:
  - a. siano di proprietà di Istituzioni ed Enti religiosi con personalità giuridica riconosciuta;
  - b. siano ubicati nelle aree dei crateri sismici del territorio regionale all'interno dei Comuni di cui al decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3 e s.m.i. e Allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessate dagli eventi sismici dei mesi di agosto ed ottobre 2016 e del mese di gennaio 2017;
  - c. abbiano completato i lavori di ristrutturazione e/o di restauro alla data di entrata in vigore della L.R. 5 dicembre 2019, n. 40;
  - d. siano stati dichiarati di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

**Art. 4**

**Istanze irricevibili e inammissibili**

1. Sono **irricevibili**, a seguito dell'attività di istruttoria preliminare svolta dal Servizio competente, le istanze:

- che non presentano i requisiti dall'art. 3 del presente atto;
- redatte in modo non conforme ai modelli allegati all'avviso pubblico;
- prive della firma del soggetto richiedente;
- non corredate di copia del documento di identità del soggetto richiedente;
- incomplete della prevista documentazione a corredo dell'istanza;
- pervenute oltre il termine utile indicato nell'avviso;
- interventi già realizzati con sostegno economico della Regione Abruzzo;
- interventi che hanno beneficiato di contributo a valere sulla medesima legge nell'anno precedente.

## **Art. 5**

### **Attività istruttoria**

1. L'attività istruttoria svolta dal Servizio competente è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, secondo quanto disciplinato dall'articolo 4 e articolo 11.

## **Art. 6**

### **Determinazione contributi**

1. Il contributo è stabilito nella misura massima del 50% della spesa effettuata e ritenuta ammissibile con un limite massimo di **euro 2.500,00** per ogni edificio.
2. Il contributo verrà assegnato seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo del Servizio competente della Regione Abruzzo.
3. Il Servizio competente potrà prevedere in sede di Avviso pubblico ulteriori criteri.
4. Il contributo sarà erogato a seguito della presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute dall'istante e ritenute ammissibili ai sensi del successivo art. 8.

## **Art. 7**

### **Esame delle istanze ed ammissione al contributo**

1. Le istanze ammissibili a seguito di istruttoria sono, di norma e fatti salvi ulteriori criteri previsti nell'avviso, ordinate in una graduatoria secondo la data di ricevimento dell'istanza.
2. L'ammissione al contributo dei richiedenti avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili sull'idoneo capitolo del bilancio regionale sulla base della graduatoria cronologica di cui al precedente comma.
3. Ai richiedenti è data tempestiva comunicazione dell'accoglimento o del diniego dell'istanza di contributo.
4. Il richiedente ha 3 (tre) mesi di tempo per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza.

## **Art. 8**

### **Spese ammissibili e inammissibili**

1. Sono ammesse al contributo le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza degli edifici adibiti a luoghi di culto e precisamente:
  - progettazione impianto di videosorveglianza;
  - acquisto e/o installazione impianto di videosorveglianza;
  - canone di linea ADSL o fibra per il collegamento con le forze dell'ordine;
  - compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alla vigente normativa in materia. Per la dichiarazione di asseveramento a firma dell'installatore, della conformità del sistema di videosorveglianza.
2. Sono inammissibili le spese sostenute per l'acquisto di beni/impianti usati o in leasing.

3. Le spese devono essere sostenute nel periodo stabilito nell'avviso di cui all'art. 11.

## **Art. 9**

### **Rendicontazione delle spese**

1. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei contributi provvisoriamente concessi, la rendicontazione delle spese sostenute è presentata, al Servizio competente entro 30 giorni dalla conclusione del progetto ammesso a finanziamento. Decorso inutilmente tale termine il contributo è revocato.
2. La rendicontazione delle spese deve essere effettuata utilizzando la modulistica a tal fine predisposta ed inviata dal Servizio competente e deve essere corredata dai seguenti documenti:
  - Relazione di conformità dei lavori alla vigente normativa in materia o la dichiarazione di asseveramento a firma dell'installatore, della conformità del sistema di videosorveglianza.
  - Dichiarazione da rendere ai fini della tracciabilità dei pagamenti degli Enti Pubblici (L. n. 136/2010);
  - Dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto (D.P.R. n. 600/73 art 28) del 4% Ires/Irpef;
  - Copia di documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità;
  - documenti giustificativi, in copia, delle spese sostenute.
3. Per documenti giustificativi delle spese sostenute si intendono: atti che consentono di provare la certezza e la misurabilità dell'operazione (es. fatture, parcelle professionisti ecc..., non sono ammessi gli scontrini fiscali), corredati da documentazione idonea a comprovare l'effettivo pagamento (es. bonifico bancario; matrice dell'assegno circolare o dell'assegno bancario non trasferibile ed estratto conto bancario; per i pagamenti in contanti, stampa della Contabilità ufficiale e quietanza liberatoria del soggetto creditore entro i limiti fissati dalla normativa).
4. Se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella ammessa a preventivo, il contributo da liquidare è rideterminato in proporzione alle spese effettivamente sostenute.

## **Art. 10**

### **Controlli e revoca contributo**

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza con quanto dichiarato tramite apposito sopralluogo.
2. Nel caso in cui dai controlli emerga una non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto installato/non installato, il contributo sarà revocato d'ufficio.
3. La revoca del contributo verrà disposta, altresì, nei seguenti casi:
  - qualora, dalla verifica effettuata, l'intervento realizzato risulti difforme da quello per cui si è richiesto il contributo;
  - qualora il dispositivo di sicurezza ammesso al finanziamento venga alienato o distolto dall'uso prima di tre anni dalla concessione del contributo.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.
5. Il procedimento di revoca si conclude con l'adozione del relativo provvedimento da parte del competente Servizio.

## **Art. 11**

### **Termine adozione dell'Avviso pubblico**

1. Il Servizio competente della Giunta regionale, accertata la disponibilità dei fondi sul competente

capitolo, predisporre l'Avviso pubblico per la concessione dei contributi, unitamente alla modulistica utile per la presentazione delle istanze e della relativa rendicontazione.

2. L'istanza deve contenere:

- l'indicazione dei dati relativi al soggetto richiedente e all'edificio adibito a luogo di culto ove sono stati eseguiti o sono da eseguire gli interventi;
- la descrizione dettagliata dell'intervento realizzato, in corso di realizzazione o da realizzare;
- il preventivo dei costi da sostenere per l'intervento in corso di realizzazione o da realizzare;

3. L'avviso pubblico stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande e di rendicontazione delle spese.

4. L'avviso pubblico è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo e nell'apposita sezione dell'area "*Amministrazione Trasparente*", unitamente alla modulistica utile per la presentazione delle istanze.

5. Annualmente, in caso di rifinanziamento dello stanziamento di bilancio previsto dall'art. 5 della L.R. n. 40/2019, il Servizio competente adotta un nuovo avviso, al quale potranno partecipare anche i soggetti la cui istanza relativa al precedente avviso pubblico non sia stata accolta per esaurimento dei fondi disponibili.

## **Art 12**

### **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale.

Il Dirigente del Servizio ad interim

**Carlo Tereo De Landerset**

Firmato digitalmente